APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA, FRA L'ITALIA E L'ALBANIA IL 6 SETTEMBRE 1941-XIX RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI PER DANNI DI GUERRA

Art. 3 (Convenzione)

Il Regio governo italiano prende atto di quanto e' detto nell'articolo precedente, e da parte sua dichiara:

a) di stanziare nel suo bilancio i fondi necessari per il pagamento degli indennizzi che saranno liquidati a favore dei cittadini ed enti albanesi e italiani, per i danni dai medesimi subiti in Albania che siano conseguenza diretta di fatti della presente guerra, restando convenuto che alla erogazione dei fondi stessi si provvedera' osservando le seguenti modalita':

1. La prima somministrazione dei contributi sara' disposta dal Ministero delle finanze del Regno d'Italia, su richiesta di quello degli affari esteri, a favore del Governo albanese - che rilascera' quietanza di tesoreria - in base ad un rapporto presentato dal Ministero delle finanze del Regno d'Albania al Ministero degli affari esteri; detto rapporto, munito del «visto» del consigliere permanente al Ministero delle finanze sara' trasmesso, per il tramite della Regia luogotenenza generale, e dovra' contenere tutti gli elementi giustificativi della richiesta.

2. Le successive somministrazioni saranno disposte con le stesse modalita' della prima, ma ai rapporti dovranno essere uniti anche gli elenchi delle concessioni di indennizzi effettuati con l'indicazione delle ditte e degli oggetti per i quali furono liquidati gli indennizzi stessi e l'ammontare dei danni denunciati. L'ammontare delle erogazioni comprese in detti elenchi dovra' raggiungere almeno i due terzi delle somme precedentemente versate dal Governo italiano al Governo albanese, perche' questo possa presentare una successiva richiesta di somministrazione di fondi.

Alla fine della gestione il presidente della Commissione centrale presentera' al Ministro per le finanze del Regno d'Italia, pel tramite della Regia luogotenenza una dettagliata relazione amministrativa-contabile sulla gestione;

b) di mettere a disposizione della Commissione liquidatrice e del Collegio di esperti i funzionari necessari.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra l'Italia e l'Albania il 6 settembre 1941-XIX riguardante il pagamento degli indennizzi per danni di guerra
Estremi	Legge 20 novembre 1941, n. 1489
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-in-roma-fra-l-italia-e-l/convenzione-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it